

# COMUNE DI TORGNON

## COMMUNE DE TORGNON

Regione Autonoma Valle d'Aosta  
Région Autonome de la Vallée d'Aoste

### Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 verbale prot. n. 1282 (1-7-2) del 25.03.2019

**Oggetto: Provvedimento in materia di imposte e tariffe.**

L'anno duemiladiciannove ed il giorno venticinque del mese di marzo alle ore venti e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, convocati con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica straordinaria il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e nome	Carica	Presente	Assente giustificato	Assente non giust.
Perrin Daniel	Consigliere	x		
Machet Valeria	Consigliere	x		
Perrin Stefano	Consigliere	x		
Perrin Aline	Consigliere	x		
Corgnier Elena	Consigliere	x		
Gyppez Roberta	Consigliere	x		
Vesan Elena Martina	Consigliere	x		
Engaz Lorena	Consigliere	x		
Perrin Livio	Consigliere	x		
Machet Cristina	Consigliere	x	(x dalle ore 21:55)	
Chatillard Sophie	Consigliere	x		

Totale Presenti: 11 (10 dalle ore 21:55)

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Daniel PERRIN.

Assiste alla riunione con le funzioni di cui all'art.9, comma 1, lett. a), della L.R.19 agosto 1998, n. 46, il Segretario Comunale dott. Roberto ARTAZ.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Si dà atto che alle ore 21:55, all'inizio della trattazione del 4° punto dell'ordine del giorno, la Consigliera Cristina MACHET si allontana dall'aula per ragioni familiari, scendendo i presenti a 10.

Seduta tolta ore 23:10 del medesimo giorno.

**Oggetto: Provvedimento in materia di imposte e tariffe.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**  
**nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e controllo**

**UDITA** la proposta del Sindaco;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 21.02.2019 recante ad oggetto "Provvedimento in materia di imposte e tariffe";

**PRESO ATTO** del seguente parere sulla legittimità del provvedimento espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49bis della L.R. n. 7 dicembre 1998, n. 54: La L.R. 07.12.1998, n. 54 disciplina il sistema delle autonomie in Valle d'Aosta e le competenze degli Organi Comunali; ulteriori disposizioni sono rinvenibili nello Statuto Comunale e nel D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: la competenza ad approvare il presente atto può spettare al Consiglio Comunale. Relativamente alla proposta di deliberazione si esprime **PARERE FAVOREVOLE**;

**ACQUISITI** i pareri di regolarità tecnica e contabile;

**CONCLUSA** la discussione sulla proposta che così il segretario riassume, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento di organizzazione del Consiglio Comunale: Il Sindaco Daniel PERRIN introduce l'argomento, sottolineando che l'elemento più evidente è un aumento della TARI, che riferito all'aumento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti porta inevitabilmente a fare alcune considerazioni sul nuovo appalto dell'Unité: ha scontentato un po' tutti e presenta profili di illegittimità per i quali l'amministrazione è in attesa di pareri di esperti, sia per quanto riguarda le spese di investimento che l'Unité vorrebbe far ricadere sul comune, sia sui criteri di riparto delle spese. Prende quindi la parola la Consigliera Lorena ENGAZ per rimarcare che l'aumento di circa 20.000 euro rispetto l'anno passato è in netta controtendenza rispetto alle diminuzioni di cui hanno beneficiato altri comuni dell'Unité o anche soltanto al mantenimento del livello di spesa precedente di altri enti; inoltre in occasione di un confronto con gli uffici dell'Unité è emerso che Torgnon si trova in ultima posizione per percentuale di raccolta differenziata ed è per questo che poi viene penalizzato nel riparto dei costi. A ciò si aggiunge il fatto che dovranno essere cambiate le calotte dei molok per una spesa di più di 100.000 euro, peraltro non presenti in bilancio. E' pertanto inevitabile che le spese continuino ad aumentare. Almeno in altri comuni si sono fatte campagne di sensibilizzazione, ma a Torgnon che cosa è stato fatto finora? Dal 2018 al 2019 si è in presenza di un aumento molto significativo che va a pesare soprattutto sulle seconde case e nella medesima direzione si pone la modifica dell'articolo 10 del regolamento. Il Sindaco Daniel PERRIN risponde che riguardo ai criteri di riparto egli ha espresso da sempre al sua contrarietà, votando anche contro al bilancio dell'Unité. Peraltro conviene prevedere la tariffa fissa alta che penalizza le seconde case, anche per limitare l'effetto futuro della tariffa puntuale

che invece penalizza i residenti. Relativamente poi ai molok, si tratta di scelta politica che parte da lontano e che non si può rinnegare. D'altro canto poi i dati vengono comunicati dall'Unité in maniera poco chiara. Perciò si è scelto di procedere con l'ottenimento di pareri che sottolineino la sostanziale illegittimità dell'operato dell'Unité quando chiede il pagamento delle spese di investimento al comune, come ad esempio per le nuove calotte. La Consigliera Lorena ENGAZ ribatte che ci sono comuni virtuosi nella raccolta differenziata e che pagano meno; altrove poi, come a Valtournenche hanno puntato sul sensibilizzare e controllare i conferimenti dei turisti con lusinghieri risultati nell'aumento della percentuale di raccolta differenziata da parte loro. Il Sindaco Daniel PERRIN rimarca allora che controlli se ne fanno, sulle attività non domestiche. La Consigliera Cristina MACHET conferma che a Valtournenche si è attivato un controllo sui conferimenti. La Consigliera Elena Martina VESAN prende quindi la parola, per sottolineare che si debba sempre tenere presente il rapporto tra quantità prodotte dalle attività non domestiche e le attività domestiche nei vari comuni di riferimento; ribadisce poi che controlli se ne fanno anche a Torgnon, come ha potuto sperimentare. La Consigliera Cristina MACHET fa presente quindi che come a Valtournenche è stato fatto un controllo su tutti, anche a Torgnon sarebbe opportuno procedere con politiche di controllo. Il Consigliere/Assessore Stefano PERRIN interviene interrogandosi se i cittadini siano così soddisfatti del servizio offerto dall'Unité e continua rimarcando che l'appalto è fondato su criteri discutibili. Infatti con il ricorso ai Molok derivante da scelte politiche condivise da svariate amministrazioni che si sono succedute, a Torgnon si cerca di diminuire il numero di passaggi di camion, mentre nei comuni non turistici si tende a fare effettuare passaggi costanti. Nel tempo questi comuni che non hanno effettuato investimenti, come i molok, si sono ritrovati in vantaggio. Inoltre bisogna sottolineare che facendo parte di un sub-ATO, gli investimenti sono di competenza di quest'ultimo e non dei singoli comuni. La Consigliera Lorena ENGAZ ricorda come la discussione su questi punti venne fatta diverse volte nel tempo, ma per limitarsi all'argomento dell'ipotizzato ricorso, a che punto sarebbe? Interviene poi il Consigliere Livio PERRIN che chiede di spiegare meglio su quali criteri si base l'appalto. Il Consigliere/Assessore Stefano PERRIN risponde che i criteri di base sono i passaggi dei camion e la ripartizione dei costi sulla base dell'indifferenziato, mentre a livello assoluto la tariffa dovuta mediamente a Torgnon è la più bassa all'interno dell'Unité. La Consigliera Lorena ENGAZ chiede quindi che la Minoranza venga più coinvolta in tutte queste scelte e nella discussione di questi temi. Il Sindaco Daniel PERRIN si impegna personalmente a tenere informata la Minoranza. Interviene poi il Consigliere Livio PERRIN per sottolineare che la struttura stessa dei molok, in assenza di coperture specifiche, li rende idonei ad un uso libero da parte di tutti con difficoltà dunque ad ottenere una raccolta per frazioni di rifiuti esenti da errori. La Consigliera Lorena ENGAZ passa quindi ad esaminare la proposta di modifica del regolamento (art. 10) sottolineando come essa colpisca duramente le seconde case. Si tratta poi a suo parere di modifica con profili importanti di illegittimità. Anche sulla scia di diverse sentenze anche della Corte di Cassazione, come ad esempio la 8383/2013, in quanto si prevedono presunzioni assolute e non contestabili. La Consigliera Cristina MACHET conferma quanto detto e cita la sentenza 4223/2017 in quanto i cittadini devono potere comunicare la situazione reale dell'occupazione degli immobili. La Consigliera Lorena ENGAZ passa poi ad esaminare le tariffe del servizio idrico integrato, sottolineando gli aumenti che in realtà ci sono anche in questo ambito e domandando perché mai si sia voluto caricare anche i costi di personale, senza contare le contraddizioni tra i dati e gli importi dei ruoli. Il Consigliere Livio PERRIN interviene quindi sui dati del servizio di depurazione illustrando le informazioni che si possono desumere dai documenti e sottolineando d'altra parte che ci sono ancora fabbricati privi di contatori che dovrebbero invece essere presenti dovunque, tanto più che in certi casi costituiscono un vantaggio per il contribuente che ha consumi medi, mentre chiaramente rappresentano uno svantaggio per quelli che hanno consumi molto elevati. La Consigliera Cristina MACHET dice quindi che se è vero che alcune tariffe minori sono rimaste invariate, è anche vero che sono anche diversi aspetti che non sono stati tenuti in debita considerazione. In conclusione la Consigliera Lorena

ENGAZ comunica la dichiarazione di voto contrario della Minoranza così motivandola: La Minoranza esprime la sua contrarietà all'aumento delle tariffe TARI ed anche rispetto all'aumento delle tariffe del servizio idrico integrato; esprime anche voto contrario per la modifica al regolamento (art. 10) in quanto la medesima pare illegittima. Al termine della discussione il Consiglio procede alla votazione;

**TERMINATA** la votazione sull'oggetto, resa nei modi di legge ed il cui risultato è il seguente:

PRESENTI	11
FAVOREVOLI	7
CONTRARI	4 (Sophie CHATILLARD, Lorena ENGAZ, Cristina MACHET, Livio PERRIN)
ASTENUTI	0

### **DELIBERA**

1. **DI CONFERMARE** il diritto fisso sugli accordi di separazione consensuale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché modifica delle condizioni di separazione o di divorzio conclusi innanzi all'ufficiale dello stato civile e determinare in € 16,00 l'importo di tale diritto fisso, di cui al punto 11-bis della tabella D) allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, per gli accordi di separazione consensuale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché modifica delle condizioni di separazione o di divorzio conclusi innanzi all'ufficiale dello stato civile;
2. **DI CONFERMARE** il diritto speciale per l'emissione della carta di identità elettronica (CIE) nell'importo di €. 22,00 per il primo rilascio e succ. di cui €. 16,79 (=13,76+iva) da riversarsi a cura del Comune al Ministero dell'Economia e delle Finanze, quali diritti statali per la fornitura, produzione e spedizione dei supporti, in quanto dall'emissione della CIE non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 7-vicies quater, comma 6°, D.L. 31 gennaio 2005, convertito in legge 31 marzo 2005, n. 43 n. 7;
3. **DI CONFERMARE** per l'anno 2019 e quindi a valere dal 01.01.2019 le aliquote di imposta, tariffe, tributi, diritti e prezzi pubblici in vigore nell'anno 2018 (con relative scadenze mensili da intendersi però riferite al 2019), confermando altresì la gratuità del servizio scuolabus, nonché, ai sensi dell'art. 12, comma 6, delle NTA la corresponsione pecuniaria per posto auto di cui alla dgc 64/2015 (in caso di "prima casa" pari ad €. 4.000,00, mentre in caso di "seconda casa" pari ad €. 8.000,00 per la "prima casa" dunque prevedendosi un valore di riferimento pari al 50% di quello della "seconda casa");
4. **DI CONFERMARE** il seguente riordino dei diritti minori: a) diritto per ricerche di provvedimenti, atti e documenti antecedenti l'ultimo quinquennio e dunque trasferiti nell'archivio di deposito del Comune: €. 25,00 cadauno, b) diritto per ricerche di provvedimenti, atti e documenti antecedenti l'ultimo quinquennio trasferiti nell'archivio Storico del Comune: €. 25,00 cadauno, c) diritto di riproduzione: €. 0,10 per facciata di formato A4 in bianco e nero, €. 0,20 per facciata di formato A4 a colori, €. 0,20 per facciata di formato A3 in bianco e nero, €. 0,40 per facciata di formato A3 a colori, d) diritto Certificati di Destinazione Urbanistica: €. 11,00 fino a n. 20 mappali, €. 21,00 da n. 21 mappali e fino a n. 40 mappali, €. 26,00 oltre i n. 40 mappali, €. 30,00 CDU urgente (entro le 24h), e) diritto certificati numeri civici e certificati per classazione ai fini IVA: €. 11,00, f) importo del diritto previsto per le SCIA (rif. D.L. 18.01.1993, n. 8 – L.

19.03.1993, n. 68), permessi di costruire, pareri membro esperto, così come per altri certificati, autorizzazioni, segnalazioni od attestazioni in materia urbanistico-edilizia non specificamente contemplati: €. 52,00;

5. **DI CONFERMARE** la tariffa giornaliera sosta camper di €. 9,00;
6. **DI COSI' DETERMINARE** le tariffe (al netto dell'IVA 10%) del servizio idrico integrato, per l'anno 2019, al fine di garantire la copertura del servizio pari al 100% del costo, cui verranno sommate le componenti UI1, UI2 ed UI3:

**A**

	Acquedotto (comprensivo di € 0,0461 – analisi acque)	Fognatura	Depurazione acque reflue	Quota fissa per ogni unità servita
Scaglioni / mc	€/ mc	€/ mc	€/ mc	€/ unità
0 → 100	0,13	0,0524	0,5736	8,24
101 → 200	0,14			
201 → 300	0,16			
Oltre i 300	0,25			

**B**

tariffa (al netto dell'IVA 10%) per il consumo di acqua potabile per le stalle utilizzate da aziende agricole: quota fissa: € 2,38 - acqua potabile €/ mc 0,05 ;

7. **DI STABILIRE**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta Unica Comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2019:

**Imposta Municipale Propria (IMU)**

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	ESCLUSI DALL'IMU
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4,00 ‰
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del	4,00 ‰

comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	8,00 ‰
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D (quota riservata esclusivamente allo Stato)	7,60 ‰
Aliquota per gli immobili produttivi o destinati all'esercizio di arti o professioni, utilizzati direttamente dal possessore e relative pertinenze	5,60 ‰

8. **DI CONFERMARE**, con riferimento all'esercizio finanziario 2019, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
9. **DI DARE ATTO** che la TASI non è applicata nel 2019 nel Comune, a seguito dell'esclusione dall'imposta dell'abitazione principale e della non applicabilità dell'imposta agli altri fabbricati;
10. **DI DARE ATTO** che pertanto, ai sensi dell'art. 1 comma 676 L. 147/2013 ed in attesa del consolidamento delle definitive modalità applicative del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio, si dispone l'azzeramento dell'aliquota della TASI per tutti gli immobili;
11. **DI CONFERMARE** anche per l'anno 2019 le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI;
12. **DI APPROVARE** le tariffe TARI relative all'anno 2019, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

<b>TARIFFE 2019</b>		
<b>UTENZE DOMESTICHE</b>		
<b>Nucleo familiare</b>	<b>Tariffa fissa (€/mq)</b>	<b>Tariffa variabile (€/utenza)</b>
Famiglie di 1 componente	0,547	14,82
Famiglie di 2 componenti	0,627	25,08
Famiglie di 3 componenti	0,718	26,22
Famiglie di 4 componenti	0,752	27,93
Famiglie di 5 componenti	0,798	28,50
Famiglie di 6 o più componenti	0,855	29,07

<b>TARIFFE 2019</b>
<b>UTENZE NON DOMESTICHE</b>

Attività produttive		Tariffa fissa (€/mq)	Tariffa variabile (€/mq)	Tariffa totale (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,2870	0,5520	0,839
2	Campeggi, distributori carburanti	0,4600	0,8280	1,288
3	Stabilimenti balneari	0,2870	0,7360	1,023
4	Esposizioni, autosaloni	0,2760	0,5750	0,851
5	Alberghi con ristorante	0,0460	1,5870	1,633
6	Alberghi senza ristorante	0,1150	1,3680	1,483
7	Case di cura e riposo	0,6320	1,0120	1,644
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,4370	0,7360	1,173
9	Banche ed istituti di credito	0,4020	0,7360	1,138
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,1150	1,2190	1,334
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,1380	1,2070	1,345
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,2870	1,0120	1,299
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,5750	1,2650	1,84
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,5750	0,9200	1,495
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,3450	1,3800	1,725
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	0,1150	1,6670	1,782
17	Bar, caffè, pasticceria	0,1030	1,6560	1,759
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,0570	1,4260	1,483
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,1380	1,4600	1,598
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,0110	1,6790	1,69
21	Discoteche, night club	0,690	1,403	2,093
22	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,862	0,000	0,862

13. **DI STABILIRE** che la riscossione dell'Imposta Unica Comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 1 rata:

IMU	Acconto	16 giugno 2019
	Saldo	16 dicembre 2019
TARI	Unica soluzione	31 gennaio 2020

14. **DI MODIFICARE** il comma 6 dell'art. 10 del regolamento TARI come segue:

-----

ARTICOLO VIGENTE:

**Art. 10 – Numero di occupanti**

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica occupata da un nucleo familiare residente nel Comune si fa riferimento, oltre che alla superficie, anche al numero di persone indicato nella denuncia.
2. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti alla presentazione della denuncia ed al pagamento con vincolo di solidarietà.
3. Nel caso di utenze domestiche di residenti, non è quindi obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti.
4. Non deve allo stesso modo essere presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungano agli occupanti l'immobile, qualora la loro permanenza nello stesso immobile non superi i sessanta giorni nell'arco dell'anno.
5. Non vengono considerati, o considerati in modo proporzionale all'effettivo periodo di assenza, al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengano la residenza, con riferimento alla sola quota variabile della tariffa:
  - gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge;
  - gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui svolgano attività di studio o di lavoro all'estero, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa;
  - i soggetti iscritti all'A.I.R.E., ovvero i soggetti che risiedano o abbiano la propria dimora per più di sei mesi all'anno in località ubicata fuori dal territorio nazionale, a condizione che tale presupposto sia specificato nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando il luogo di residenza o dimora abituale all'estero e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio posseduto nel Comune in locazione o in comodato.
6. In sede di prima applicazione della tariffa, il numero degli occupanti l'alloggio è così determinato:

- per i residenti, è desunto d'ufficio sulla base dei dati forniti dall'anagrafe comunale;
- per i non residenti, ovvero per le unità tenute a disposizione dai residenti, la tariffa è determinata in base alla superficie dell'immobile, come segue:
  - a. due occupanti se la superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori, è uguale o inferiore a **35 mq**;
  - b. tre occupanti se la superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori, è compresa **tra 35 e 70 mq**;
  - c. quattro occupanti se la superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori, è superiore a **70 mq**.

Tali presunzioni si intendono assolute e non contestabili dall'utente.

7. Nel caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, ove il conduttore dell'immobile non vi abbia acquisito la residenza, l'obbligo di presentazione della dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli occupanti incombe in via solidale sul proprietario e/o titolare di diritto reale sull'immobile, in quanto soggetto passivo d'imposta, e sul conduttore dello stesso immobile.

#### ARTICOLO PROPOSTO:

##### **Art. 10 – Numero di occupanti**

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica occupata da un nucleo familiare residente nel Comune si fa riferimento, oltre che alla superficie, anche al numero di persone indicato nella denuncia.
2. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti alla presentazione della denuncia ed al pagamento con vincolo di solidarietà.
3. Nel caso di utenze domestiche di residenti, non è quindi obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti.
4. Non deve allo stesso modo essere presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungano agli occupanti l'immobile, qualora la loro permanenza nello stesso immobile non superi i sessanta giorni nell'arco dell'anno.
5. Non vengono considerati, o considerati in modo proporzionale all'effettivo periodo di assenza, al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengano la residenza, con riferimento alla sola quota variabile della tariffa:
  - gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui

dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge;

- gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui svolgano attività di studio o di lavoro all'estero, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa;
- i soggetti iscritti all'A.I.R.E., ovvero i soggetti che risiedano o abbiano la propria dimora per più di sei mesi all'anno in località ubicata fuori dal territorio nazionale, a condizione che tale presupposto sia specificato nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando il luogo di residenza o dimora abituale all'estero e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio posseduto nel Comune in locazione o in comodato.

6. In sede di prima applicazione della tariffa, il numero degli occupanti l'alloggio è così determinato:

- per i residenti, è desunto d'ufficio sulla base dei dati forniti dall'anagrafe comunale;
- per i non residenti, ovvero per le unità tenute a disposizione dai residenti, la tariffa è determinata in base alla superficie dell'immobile, come segue:
  - a. *quattro occupanti se la superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori, è uguale o inferiore a 35 mq;*
  - b. *sei occupanti se la superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori, è compresa tra 35 e 70 mq;*
  - c. *otto occupanti se la superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori, è superiore a 70 mq.*

Tali presunzioni si intendono assolute e non contestabili dall'utente.

7. Nel caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, ove il conduttore dell'immobile non vi abbia acquisito la residenza, l'obbligo di presentazione della dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli occupanti incombe in via solidale sul proprietario e/o titolare di diritto reale sull'immobile, in quanto soggetto passivo d'imposta, e sul conduttore dello stesso immobile.

Il Sindaco  
f.to Daniel PERRIN



Il Segretario Comunale  
f.to Roberto ARTAZ

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
E  
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 26/03/2019

Il Segretario Comunale  
f.to Roberto Artaz



---

Pubblicato dal 26/03/2019 al 25/04/2019